



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 30-07-20

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -
APPROVAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI NUOVA I.M.U.-**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato alle ore 19:00, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 13 e in carica nel numero di 13 :

CIABOCCO GIULIANO	P	ALESSANDRINI MARIA	P
BELLI DARIS	P	PALETTI FRANCESCO	P
COSTANTINI ALESSIO	P	RICCUCCI ERALDO	A
ANITORI GIACOMO	P	TACCARI MARCO	P
MORICHELLI ANDREA	P	NARDI LOREDANA	P
SALTARI GIORDANO	P	SCLAVI MASSIMO	P
CIABOCCO GUALTIERO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ERCOLI DOTT.PASQUALE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, il quale ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Comunale Unica, ad eccezione della componente TARI, introducendo la nuova IMU che comprende le componenti IMU e TASI precedenti, con l'obiettivo di semplificare l'insieme delle tasse sugli immobili, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche;

RILEVATO che la nuova disciplina in materia di IMU è contenuta nell'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020, di seguito denominata “legge” per i quali:

1. il presupposto dell'imposta rimane invariato rispetto al passato; l'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019, prevede che il presupposto impositivo è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. In tema di aree edificabili, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera a), per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale e, a decorrere dal 2020, si considera parte integrante

del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;

2. i soggetti passivi dell'imposta continuano ad essere i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

3. in riferimento all'abitazione principale di lusso è previsto che:

- *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”* (comma 748);

- è confermata la detrazione di 200,00 euro, oltre che all'abitazione di lusso (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9) anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (comma 749);

4. l'aliquota di base per i terreni agricoli, invece, è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dal comma 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

6. come disposto dai commi da 754 a 756, della legge: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*, con l'effetto che alla soppressione della TASI, abbia fatto seguito l'aumento dell'aliquota di base dell'IMU, che dallo 0,76% è passata allo 0,86%.

In sostanza, l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di azzerarla del tutto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019, con la quale sono state approvate le aliquote IMU a valere per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2019, con la quale sono state determinate le aliquote TASI da applicare per l'anno 2019;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU da applicare per l'anno 2020, nei seguenti valori:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ./..
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A/1,A/8,A/9)	5,00
2	Abitazioni concesse in comodato ai propri familiari	9,60
3	Altre abitazioni (Cat.A/01-A/09 – Altri fabbricati – Aree fabbricabili	10,60
4	Insedimenti produttivi (A10-C1-C3 e Cat.D e impianti fotovoltaici	10,60
5	Strumentali agricoli	0,80

A decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993);

RILEVATO che con l'applicazione delle nuove aliquote IMU, il carico impositivo resta invariato;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020, con il quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l'esercizio 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2020;

VISTO l'articolo 107 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, per il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per l'esercizio 2020 è ulteriormente differito al 31 maggio 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, per il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli Enti Locali è differito al 31.07.2020, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

VISTO il decreto legge n. 34/2020 (decreto rilancio), per il quale il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione 2020-2022 degli Enti Locali è stato nuovamente differito al 30.09.2020;

VISTO l'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze deliberative del Consiglio Comunale;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI DETERMINARE ai sensi dell'articolo 1, comma 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le seguenti aliquote d'Imposta Municipale Propria (IMU), da applicare per l'anno 2020:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ./..
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A/1,A/8,A/9)	5,00
2	Abitazioni concesse in comodato ai propri familiari	9,60
3	Altre abitazioni (Cat.A/01-A/09 – Altri fabbricati – Aree fabbricabili	10,60
4	Insedimenti produttivi (A10-C1-C3 e Cat.D e impianti fotovoltaici	10,60
5	Strumentali agricoli	0,80

3. DI DARE ATTO che con l'introduzione della nuova IMU è soppressa l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dall'1 gennaio 2020, fatta eccezione della componente TARI, che resta confermata.

4. DI CONFERMARE, anche per l'anno d'imposta 2020, la detrazione d'imposta di € 200,00 per l'abitazione principale e le pertinenze degli immobili classificati nelle Categorie catastali A1, A8 e A9.

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel portale del Federalismo Fiscale, secondo la previsione normativa dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dall'articolo 15 bis del decreto legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019.

6. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2020, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON votazione favorevole unanime resa nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 , del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 22-09-20

L'addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,22-09-2020

Il Segretario Comunale
ERCOLI DOTT.PASQUALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data :

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

☐ per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE